



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

Ordinanza n. 57

OGGETTO: *ORDINANZA IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FINALIZZATA AL DIVIETO DI ACCESSO NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO DELLE AREE*

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, acquisita agli atti con Prot.n. 55479 del 24/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione EmiliaRomagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante “Chiariamenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19;

- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- l’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l’esclusione dei banchi alimentari laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l’art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: ”Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, si registrano di comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto di ogni forma di assembramento in particolar modo presso parchi e giardini pubblici;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione della fruizione dei parchi e dei giardini pubblici al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. droplet) anche al fine di consentire alla polizia locale di effettuale un’adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

RITENUTO inoltre necessario per le medesime motivazioni vietare l’accesso alle aree ortive comunali, affidate alla responsabilità del Comune;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

dal 14 marzo fino al 3 aprile 2020, al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro (lett. d) dell'allegato 1 del DPCM 9 marzo 2020)

- a) il divieto di accesso, in qualunque forma di assembramento e comportamento che costituisca violazione dell'obbligo di mantenere tra le persone una distanza di almeno un metro, a tutti i parchi e giardini pubblici comunali.
- b) il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi e giardini pubblici, nonché sulle spiagge
- c) il divieto di accesso alle aree ortive comunali, affidate alla responsabilità del Comune;

RACCOMANDA

- in ogni zona del Comune di Misano Adriatico il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM 11.03.2020;
- nei Cimiteri Comunali sia evitata ogni forma di assembramento di persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:

- Prefetto Provincia di Rimini;
- Presidente Provincia di Rimini;
- Direttore Generale AUSL della Romagna;
- Protezione civile Emilia Romagna
- Comando Stazione Carabinieri di Misano A.;
- Polizia Locale

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Bologna ed entro 120 gg. presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e SS.MM.II.

Misano Adriatico, lì 14/03/2020

IL SINDACO
Dott. FABRIZIO PICCIONI